

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI MODULI DI RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ), SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 8, 9, 10 E 11, E 45-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

## **Esiti della pubblica consultazione**

**Roma, 22 dicembre 2015**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 15/2015 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Ordine degli Attuari](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 15/2015 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 16 del 22 dicembre 2015 recante disposizioni in materia di applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

\*\*\*

**Documento di consultazione n. 15/2015 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati**

**EMANAZIONE REGOLAMENTO IVASS n. 16 DEL 22/12/2015 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI MODULI DI RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ), SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 8, 9, 10 E 11, E 45-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

**Legenda**

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	Ordine degli Attuari	Osservazioni generali		Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...) che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.	Si ringrazia per la disponibilità.  Nel caso in cui riterrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità di individuate dal Regolamento IVASS n.3 che includono anche momenti di confronto con gli operatori di mercato.
2	ANIA	Osservazioni generali		Il documento in oggetto rappresenta una bozza di	Si veda la risoluzione

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				regolamento che recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni applicative: sarebbero dunque auspicabili dei confronti operativi con IVASS per discutere circa aspetti specifici nazionali prima dell'emanazione della versione definitiva del regolamento stesso.	dell'osservazione 1.
				Il regolamento in oggetto non contiene riferimenti ad applicazioni del concetto di proporzionalità. Si auspica quindi che nei sopra richiamati tavoli di confronto si operi per declinare un sistema organico per la definizione operativa del principio di proporzionalità nonché s'individuino appropriati interventi specifici ai singoli regolamenti.	La disciplina applicabile in tema di proporzionalità e di semplificazioni nel calcolo dell'SCR con la formula standard è già contenuta nel Titolo I, Capo V, Sezione I Sottosezione 6 degli Atti delegati.
				Nell'ambito di suddetti tavoli sarebbe importante individuare elementi di semplificazione rispetto alla normativa esistente laddove le tematiche risultino correlate.	
				Al paragrafo 2 della relazione di presentazione del regolamento in esame si specifica che <i>"Le linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd final report), sono corredate da indicazioni esplicative (cd explanatory text) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari."</i> Nell'ottica di agevolare la lettura e l'applicazione del Regolamento e di evitare dubbi interpretativi (a causa della frammentarietà della normativa di riferimento, della difformità linguistica e del non completo collegamento dei diversi articolati), si propone di recepire all'interno del Regolamento (anche sotto forma di allegato o nella relazione di presentazione) i contenuti dell' <i>explanatory test</i> a cui l'Istituto intende uniformarsi nella esplicazione della	Nei documenti di presentazione del testo regolamentare è stato chiarito, come indicazione di massima, che l'IVASS intende considerare anche i contenuti dell' <i>explanatory text</i> delle linee guida EIOPA ritenuti di rilievo. In particolare: - le eventuali parti rilevanti riferite all'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono state recepite nel testo regolamentare; - gli esempi applicativi

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				propria attività di vigilanza.	<p>ritenuti più significativi, sono stati ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;</p> <p>- la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze saranno resi disponibili ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice.</p>
3	ANIA	5		<p>Al fine di determinare la <i>duration</i> delle obbligazioni, si chiede se sia stata stabilita una metodologia standard per valutare la probabilità di richiamo anticipato di un titolo callable in caso di "<i>deterioramento del suo merito di credito, di ampliamento degli spread di credito o di aumento dei tassi di interesse</i>".</p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al regolamento.</p> <p>Nel merito, non si ritiene di poter aggiungere specificazioni interpretative della disciplina degli Atti delegati.</p> <p>I margini di discrezionalità che gli Atti delegati ed il Regolamento lasciano alle imprese nella scelta dei concreti comportamenti da adottare dovranno essere utilizzati nel rispetto dei principi generali che fondano il nuovo <i>framework</i> regolamentare, ivi incluso il principio di disporre di evidenze che giustificano le scelte operate.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
4	Ordine degli Attuari	6	1	<p>Si suggerisce di apportare la seguente modifica al comma in oggetto:  “La durata relativa (<i>duration</i>) media di cui all’articolo 45-novies, comma 2, punto 3) del Codice equivale alla <del>durata</del> <i>duration</i> dei flussi di cassa aggregati delle passività”  Si ritiene infatti che lo scopo dell’orientamento n. 3 delle Linee Guida EIOPA di riferimento per la redazione di Regolamento fosse quello di specificare cosa la Direttiva intendesse (all’articolo 304, comma 1, lettera b), punto iii) per “<i>average duration of the liabilities</i>” e nello specifico spiegare, come si legge dal testo delle Linee Guida EIOPA di riferimento redatte in lingua inglese, che con tale espressione si intende “<i>the duration of the aggregated cash-flows of the liabilities</i>” e cioè la <i>duration</i> calcolata aggregando i flussi di cassa delle passività in oggetto e non la scadenza dei contratti oggetto di analisi.</p>	Proposta accolta
5	ANIA	7, 8 e 9		<p>Nell’ambito del calcolo dell’SCR interest rate risk, non sembrerebbe chiaro se per i titoli inflation linked debbano essere effettuate delle valutazioni specifiche, ad esempio suddividere l’effetto shock di tasso in due parti (shock dell’indice dell’inflazione e shock dei tassi reali).</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si veda la risoluzione dell’osservazione 1.</p> <p>Nel merito, si osserva che, nel calcolo con la formula standard, per il sottomodulo del tasso di interesse gli Atti delegati non richiedono di operare shock dell’indice di inflazione.</p>
6	ANIA	11		<p>Si chiede conferma che nel calcolo dell’SCR Equity siano da considerarsi inclusi solo gli strumenti finanziari derivati a copertura con la finalità di ridurre il rischio di investimento e non gli strumenti derivati acquisiti con l’obiettivo della gestione efficace.</p>	<p>L’osservazione non richiede una modifica al regolamento.</p> <p>Il sottomodulo del rischio azionario si applica agli strumenti di capitale (art 168 degli Atti delegati).  Il regolamento chiarisce</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					che il sottomodulo si applica anche agli strumenti finanziari derivati che, in applicazione degli Atti delegati, siano tecniche di attenuazione del rischio <i>equity</i> .
7	Ordine degli Attuari	14		<p>Analizzando il testo del comma in oggetto e la normativa di riferimento sembrerebbe che ci si riferisca alla situazione in cui, ad esempio, l'impresa di assicurazioni ha rilasciato una lettera di credito ad un soggetto per coprire quel soggetto dal rischio di credito verso una terza controparte e che quindi siamo nella situazione in cui, nel caso di fallimento di questa terza controparte, l'impresa di assicurazioni dovrà corrispondere un importo al soggetto cui ha rilasciato la lettera di credito.</p> <p>Si chiede una cortese conferma circa la corretta interpretazione della casistica oggetto dell'articolo in questione.</p> <p>Il dubbio deriva dal fatto che il rischio di controparte, come da comma 6 articolo 105 della Direttiva e comma 10 articolo 45- septies del Codice dovrebbe riflettere <i>".....le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi"</i>.</p> <p>La casistica in oggetto, se abbiamo interpretato bene la normativa nonché il richiamo regolamentare, inserirebbe, all'interno del modulo del rischio di controparte, una possibile perdita da parte dell'impresa (da intendersi come maggiore passività e non come minore attivo) e quindi un suo pagamento rispetto al soggetto cui ha rilasciato la lettera di credito (un suo potenziale creditore) legato al deterioramento del merito di credito non di un debitore dell'impresa ma di una controparte terza dell'accordo.</p> <p>Si richiede cortesemente una conferma della correttezza di tale interpretazione.</p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al regolamento.</p> <p>La casistica prospettata indica una interpretazione applicativa della norma e dell'articolo 84 degli Atti delegati, che non esaurisce la portata della disciplina.</p>